

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 34/17

Proc.to RGPF 38/17 - RGTF 26/17

II TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore

Avv. Emilio del Sorbo - Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto ai nn. RGPF 38/17 e RGTF 26/17 promosso nei confronti di **ROSSINI SABRINA e BARCELLONA ARCANGELO, anche nella qualità di presidente della ASA AR.SA. DANCE, nonché dell'ASA AR.SA. DANCE**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito delle dichiarazioni rese dinanzi la Procura Generale dello Sport dal tesserato Costantino Giovanni nel corso di una indagine in altro procedimento, circa presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dai tesserati Sabrina Rossini e Barcellona Arcangelo, che avrebbero organizzato una giornata di studio pratico /teorico consentendo la partecipazione di un soggetto radiato, la Procura Federale disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare volto ad accertare eventuali responsabilità a carico dei segnalati.

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 34/17

Proc.to RGPF 38/17 - RGTF 26/17

All'esito delle indagini nel corso delle quali venivano escussi diversi tesserati presenti al corso del 22 gennaio 2017 tenutosi presso il palazzetto dell'Istituto Sacro Cuore di Vercelli, acquisita, tra l'altro, copia del volantino della manifestazione, la Procura Federale, ritenendo ravvisarsi nei fatti così come accertati una condotta antiregolamentare, con atto del 21 agosto 2017 formulava formale atto di deferimento contestando le seguenti violazioni:

A) nei confronti dei tesserati Sabrina Rossini e Barcellona Arcangelo, quest'ultimo in proprio e nella qualità di presidente della ASA AR.SA DANCE

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;

- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all'art. 5 comma 1, lettere a), b) e h) nonché dell'art. 16 comma 1 lettera a), b) e g) del Regolamento Organico;

- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

-per il solo Barcellona con l'aggravante di cui all'art. 26 del regolamento di Giustizia

B) nei confronti della ASA AR.SA DANCE a titolo di responsabilità diretta:

dell'art. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia

per avere:

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 34/17

Proc.to RGPF 38/17 - RGTF 26/17

“il Barcellona, anche in qualità di presidente dell’Asa Ar.Sa Dance organizzato una manifestazione studio invitando e facendo partecipare come relatore di un modulo di circa un’ora all’interno di uno stage dedicato ai “competitori” un soggetto radiato dalla federazione”.

Con provvedimento del 4 settembre 2017 il Tribunale Federale fissava l’udienza di discussione invitando gli incolpati a produrre memorie difensive.

All’udienza del 6 ottobre 2017, sentito il Procuratore Federale che precisava i termini del deferimento insistendo per la declaratoria di responsabilità e conseguente applicazione a carico della Rossini della sanzione della squalifica per mesi sei e della multa di € 250.00, a carico del Barcellona la sanzione della squalifica per anni uno e della multa di euro 500.00, nonché a carico dell’Asa la sanzione della multa di euro 1.000,00; sentito il difensore degli incolpati che sostanzialmente si riportava alla memoria ritualmente depositata insistendo per il proscioglimento dei propri assistiti, il Tribunale Federale si riservava per la decisione.

MOTIVI

La responsabilità disciplinare dei deferiti appare ampiamente provata.

Dall’esame degli atti, e più precisamente dal volantino della manifestazione allegato al deferimento, è emerso che i tesserati Rossini e Barcellona, quest’ultimo anche nella qualità di presidente dell’Asa Ar.Sa Dance, il 22 gennaio 2017 organizzavano presso il Palazzetto dell’Istituto Sacro Cuore in Vercelli, una manifestazione a pagamento non riservata ai soli

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 34/17

Proc.to RGPF 38/17 - RGTF 26/17

associati, nella quale si sarebbe tenuto uno stage per competitori al quale avrebbero partecipato “alcuni maestri di livello nazionale”, mentre nel pomeriggio si sarebbero tenuti degli stage per corsisti con la partecipazione di maestri federali menzionati nell’invito.

La riconducibilità dell’evento alla attività sportiva di cui all’art. 1 del regolamento di giustizia appare chiara ed incontestabile; i deferiti hanno organizzato una manifestazione a pagamento, alla quale sono stati invitati anche soggetti non associati ed alla quale hanno partecipato come relatori maestri di livello nazionale.

Ne consegue che, in virtù del disposto di cui all’art. 1 del regolamento di giustizia che così precisa “*gli affiliati e i tesserati sono tenuti all’osservanza delle norme federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva*”, le condotte tenute dai deferiti devono, senza dubbio alcuno, formare oggetto di valutazione da parte del giudice sportivo.

Orbene. Dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso delle indagini è emerso che alla manifestazione sportiva del 22 gennaio 2017, e più precisamente nel corso della mattinata, su invito degli organizzatori, partecipava nella veste di relatore il Sig. Ferruccio Galvagno, soggetto radiato con provvedimento definitivo.

I testimoni sul punto hanno infatti riferito di aver assistito la mattina del 22 gennaio 2017 ad una lezione tenuta dal Galvagno, della durata di circa un’ora, destinata principalmente ai maestri ed avente ad oggetto l’aspetto della motivazione personale delle coppie allenate.

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 34/17

Proc.to RGPF 38/17 - RGTF 26/17

E' dunque circostanza pacifica che alla manifestazione sportiva del 22 gennaio 2017, su invito degli organizzatori, ha partecipato come relatore un soggetto radiato dalla federazione.

Sarà dunque compito di questo Giudice valutare se l'aver consentito ad un soggetto radiato di partecipare come relatore ad una manifestazione sportiva possa considerarsi condotta contraria al dettato regolamentare e quindi come tale meritevole di essere sanzionata.

L'art. 16 del regolamento organico, al comma primo, tra gli obblighi a carico dei tesserati alla lettera g) prevede *"osservare i provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate dai competenti Organi di Giustizia Federale e farle osservare"*; i tesserati quindi oltre all'obbligo di rispettare le decisioni degli organi di giustizia hanno il dovere di farle rispettare.

Nel caso che ci occupa è evidente che gli odierni deferiti, consentendo ad un soggetto radiato di poter eludere la sanzione della radiazione inflitta dagli organi di giustizia consentendo la sua partecipazione come relatore ad una manifestazione sportiva, hanno di fatto disatteso tale disposizione regolamentare.

Nessun dubbio in ordine alla anti giuridicità della condotta tenuta dai tesserati Barcellona e Rossini gravemente contraria al dettato regolamentare ed ai principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia e all'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni.

Si evidenzia inoltre che l'omessa indicazione nel volantino della manifestazione del nominativo dei relatori che avrebbero partecipato nella mattinata del 22 gennaio 2017

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 34/17

Proc.to RGPF 38/17 - RGTF 26/17

contrariamente alla dettagliata elencazione di quelli del pomeriggio, induce a ritenere che i tesserati fossero perfettamente consapevoli della anti giuridicità della loro condotta.

I tesserati Barcellona e Rossini pertanto non possono che essere dichiarati responsabili degli addebiti loro ascritti. Dovrà altresì ritenersi responsabile della condotta antiregolamentare tenuta dai sopra citati Barcellona e Rossini anche l'asa di appartenenza in virtù del disposto di cui all'art. 2 comma 4 del regolamento di giustizia.

Quanto alla misura della sanzione, questo Giudice, tenuto conto delle particolari circostanze del caso in esame, della gravità del fatto, della condotta tenuta dai deferiti nel corso del procedimento disciplinare, ritiene di dover applicare a carico della tesserata Rossini Sabrina la sanzione della squalifica per anni uno e della multa di euro 700.00, a carico del tesserato Barcellona Arcangelo, in proprio e nella qualità di presidente della Asa AR.SA DANCE, tenuto conto della contestata aggravante la sanzione della squalifica per anni uno e mesi sei e della multa di euro 1.000,00, nonché a carico della Asa AR. SA DANCE la sanzione della multa di euro 1.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara ROSSINI SABRINA, BARCELLONA ARCANGELO, anche nella qualità di presidente della ASA AR.SA. DANCE, nonché l'asa. AR.SA DANCE, responsabili delle violazioni loro ascritte con conseguente applicazione a carico della tesserata Rossini Sabrina della sanzione della squalifica per anni uno e della multa di euro 700.00, a

F.I.D.S.

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N 34/17

Proc.to RGPF 38/17 - RGTF 26/17

carico del tesserato Barcellona Arcangelo, in proprio e nella qualità di presidente della Asa AR.SA DANCE della sanzione della squalifica per anni uno e mesi sei e della multa di euro 1.000,00, nonché a carico della Asa AR. SA DANCE della sanzione della multa di euro 1.000,00.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma 06 ottobre 2017

Il Segretario

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Emilio del Sorbo